

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI REGIONALI AIDEE

*Versione n°3 - Approvata dal Consiglio Direttivo nel Febbraio 2020*

## PREMESSA

In funzione della strutturazione dei Gruppi regionali AIDEE, il direttivo ha nominato responsabili e referenti di tali gruppi i due Vice-presidenti dell'associazione: Simone Minichiello per l'area Nord e Francesca Magostini per l'area Centro-Sud. L'attività dei gruppi verrà regolata in base a questo regolamento interno e in accordo con gli altri membri del direttivo.

Area Nord: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia R, Toscana

Area Centro-Sud: Lazio, Marche, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, Calabria

## LINEE GUIDA

### Art. 1 - SCOPO E FINALITA'

I Gruppi territoriali AIDEE nascono con il compito di favorire il collegamento tra i soci residenti nel territorio e tra gli stessi ed il Consiglio Direttivo, nonché di curare ed organizzare la diffusione dell'Associazione, la divulgazione informativa nel territorio stesso ed il miglior perseguimento dei suoi scopi nelle zone di competenza in accordo con le linee strategiche d'azione formulate dal Consiglio Direttivo.

### Art. 2 - UBICAZIONE SUL TERRITORIO E NOMENCLATURA

I Gruppi Regionali AIDEE sono presenti su tutto il territorio italiano, con corrispondenza alla Regione. In ogni regione, gruppi di esperti e di genitori che decidono di aderire al progetto AIDEE possono richiedere di costituirsi come Gruppo Regionale (GR).

Ogni GR avrà un Referente regionale e dovrà essere composto da un'equipe completa (almeno NPI o Psicologo, TNPEE, Logopedista) compreso il rappresentante dei genitori.

Per potersi costituire come Gruppo Regionale, l'Equipe dovrà inviare al Consiglio Direttivo dell'Associazione i CV dei componenti tecnici che ne fanno parte in modo che i membri del Consiglio Direttivo possano esaminare la richiesta in base alle competenze tecniche degli esperti.

Possono inoltre costituirsi, all'interno delle regioni, delle Sezioni Territoriali (ST) che faranno capo al Referente regionale e che potranno eleggere un proprio Referente territoriale (nel caso in cui in un territorio sia presente un solo esperto/genitore, quest'ultimo potrà chiedere di costituirsi come Referente territoriale anche in assenza di un gruppo).

### Art. 3 - NATURA GIURIDICA - COSTITUZIONE

3.1 I Gruppi territoriali AIDEE sono espressioni decentrate dell'unica associazione AIDEE a livello Nazionale e non godono di autonomia giuridica e di bilancio ma possono essere delegati dal presidente per l'organizzazione di attività di formazione/informazione)

3.2 Tutti i membri di ogni GR e ST devono essere soci AIDEE in regola con il pagamento annuale della quota associativa, pena la perdita del titolo di GR o ST.

3.3 I Gruppi territoriali AIDEE sono aperti a chiunque desideri farvi parte; previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota associativa annuale e il parere positivo della Presidenza AIDEE. Il mancato rinnovo della tessera o il mancato rispetto di questo regolamento determina l'esclusione immediata del membro insolvente dal gruppo territoriale.

3.4 La nomina dei referenti territoriali AIDEE avviene per via dell'approvazione del candidato su validazione da parte del Consiglio Direttivo dell'AIDEE.

3.5 I referenti territoriali sono eletti ogni due anni e ricoprono incarichi volontari.

3.6 Ai fini della costituzione di una ST AIDEE non occorre necessariamente l'elezione di una sede fisica, ma inizialmente è sufficiente fornire i dati dei referenti territoriali ai membri del Consiglio Direttivo nonché pubblicare i dati dei referenti – sia quelli dei referenti tecnici che quelli dei referenti genitori – sul sito dell'AIDEE.

3.7 I dati dei referenti territoriali dovranno essere comprensivi di nominativo, indirizzo, numero di telefono cellulare, eventuale fax indirizzo e-mail e gli eventuali orari in cui il referente può essere contattato, tali informazioni devono essere pubblicate sul sito AIDEE.

3.8 Ogni gruppo territoriale è tenuto all'organizzazione di almeno un evento l'anno a carattere divulgativo o formativo/informativo o di attività di screening verso soggetti terzi che siano o meno iscritti all'associazione. L'organizzazione di queste attività è specificata nella sezione "MODALITÀ ESECUZIONE ATTIVITÀ".

### Art. 4 - ATTIVITA' DEI GRUPPI TERRITORIALI AIDEE

4.1 I Gruppi territoriali AIDEE perseguono gli obiettivi denunciati nello Statuto dell'AIDEE mantenendo i contatti con il Consiglio Direttivo.

4.2 I Gruppi territoriali AIDEE diffondono la conoscenza della disprassia presso le ASL, i centri convenzionati e le strutture sanitarie private, le scuole, le università attraverso materiale informativo proposto dall'Associazione (articoli, brochure, pubblicazioni scientifiche etc.) ed inoltre tramite corsi di formazione tenuti da formatori accreditati presso l'Associazione.

4.3 I Gruppi territoriali AIDEE, attraverso i propri referenti, forniscono indicazioni, informazioni, supporto e contatti a chiunque desideri approcciare e approfondire la conoscenza della disprassia a qualunque titolo, sia in qualità di rappresentante del mondo

scientifico (medici, terapisti, psicologi...) che in qualità di genitore e/o di soggetto disprattico.

4.4 I referenti regionali o territoriali costituiscono un riferimento per i soci e i non soci nelle varie province (i non-soci possono proporre ai referenti delle iniziative e, se c'è un interesse condiviso, propongono le iniziative stesse al comitato di coordinamento organizzativo, i bisogni della provincia ed eventualmente suggerendo progetti che possono interessare tutta la regione o solo alcune province/territori).

4.5 I referenti territoriali e regionali collaborano nella creazione di una rete tra l'Associazione AIDEE e i servizi che sul territorio lavorano con bambini/ragazzi e adulti con DSA (quali ad es. AIRIPA, AID, AIDAI, ASL, centri privati di consulenza e trattamento, scuole, associazioni di famiglie ecc..) e mantengono i contatti con le associazioni di categoria dei terapisti della riabilitazione (logopedisti, tnpce, ortottisti...) al fine di promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento; i referenti territoriali dovranno sempre mantenere aggiornato il Consiglio Direttivo in merito alle attività previste nella presente clausola.

#### Art. 5 - MODALITA' ESECUZIONE ATTIVITA'

5.1 Qualunque progetto messo a punto dai Gruppi Regionali/Territoriali AIDEE dovrà essere preventivamente sottoposto all'attenzione del Consiglio Direttivo che provvederà a valutarlo e, in caso di parere favorevole, ad approvarlo secondo le seguenti linee guida:

- Almeno 60 giorni prima dell'evento, il referente territoriale dovrà inviare il progetto dell'attività al proprio referente regionale che provvederà a informare il Direttivo tramite il vice-presidente della sua area. In questa comunicazione dovrà pervenire anche la richiesta per eventuali spese che il gruppo territoriale deve sostenere, qualora queste dovessero essere a carico dell'associazione. Qualsiasi iniziativa dei Gruppi Regionali/ Territoriali AIDEE che richieda lo stanziamento di un budget di spesa dovrà essere sottoposta al Consiglio Direttivo che deciderà se approvare o meno il preventivo in questione;
- Sarà compito del vice-presidente informare gli altri membri del direttivo che dovranno esplicitare il proprio consenso entro 15 giorni dalla comunicazione.
- il vice-presidente provvederà, inoltre, a mettersi in contatto con il referente regionale o territoriale in questione per comunicare l'approvazione dell'evento (e l'autorizzazione all'uso del logo AIDEE da inserire nelle locandine pubblicitarie) o il diniego, fornendo in tal caso le relative motivazioni.

N.B. è fatto divieto ad ogni socio di ogni Gruppo Regionale/Territoriale di usare il logo AIDEE senza aver attivato tale procedura e aver ricevuto esplicito consenso da parte del Consiglio Direttivo.